



COMUNE DI BRESCIA

REGOLAMENTO AREE PER NOMADI

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 13.9.1996 con provvedimento n. 164/28255 P.G., divenuto esecutivo ai sensi di legge.

Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 17.5.2002 con provvedimento n. 90/19159 P.G..

Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 4.12.2007 con provvedimento n. 274/48689 P.G.

Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 24.9.2010 con provvedimento n. 162/50950 P.G.

Art. 1 - Accesso alle strutture comunali

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'accesso e la sosta di nomadi nell'area temporanea di via Orzinuovi - Parco Mella destinata all'ospitalità di persone di etnia Sinti.
- 1.2 Per accesso e la sosta, il Settore Servizi sociali rilascia autorizzazione annuale intestata al capofamiglia; in tale autorizzazione vengono elencati i componenti della famiglia autorizzata ed individuato lo spazio messo a disposizione all'interno delle strutture di cui al comma precedente. Il rinnovo dell'autorizzazione è subordinato al pagamento dei rimborsi stabiliti al Comune per l'accesso e la sosta negli spazi precitati.
- 1.3 E' consentito il ricongiungimento con il proprio consorte e con i propri figli minorenni celibi o nubili, previa dimostrazione (con idonea documentazione) del grado di parentela e accertamento della possibilità reale di ospitalità nello spazio assegnato.
- 1.4 Le nuove coppie, che eventualmente si formano all'interno delle strutture di cui sopra, possono essere accolte compatibilmente con gli spazi disponibili a giudizio dell'Amministrazione comunale.
- 1.5 Non possono in ogni caso essere ammessi coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 4.

Art. 2 - Condizioni di permanenza nelle strutture comunali

- 2.1 L'intestatario dell'autorizzazione deve corrispondere l'importo delle spese mensili stabilito dalla Giunta quale contributo forfetario sul costo dei servizi offerti dal Comune.
Deve, inoltre, rimborsare integralmente al Comune il valore effettivo dei consumi di utenze in tutti i casi in cui sia possibile il conteggio singolo dei consumi stessi. Il mancato pagamento di dette somme comporta la revoca dell'utenza fino all'estinzione del debito.
- 2.2 I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art. 1 sono dotati, da parte del Settore Servizi Sociali del Comune, di una tessera provvista di foto e riportante i dati anagrafici.
- 2.3 Qualora i soggetti di cui al comma precedente si allontanino dalla struttura comunale per più di una set-

timana, devono dare comunicazione al Settore Servizi sociali del Comune.

L'assenza ingiustificata oltre i 30 giorni fa decadere dal diritto allo spazio assegnato nelle predette strutture comunali.

Art. 3 - Obblighi e divieti

- 3.1 E' fatto divieto a chiunque di insediarsi nelle strutture comunali senza una autorizzazione da parte del Settore Servizi sociali del Comune.
- 3.2 I soggetti di cui all'art. 1 non possono cedere ad altri l'utilizzo dello spazio assegnato nella struttura comunale. Gli stessi, per ospitare parenti devono munirsi di una autorizzazione rilasciata dal Settore Servizi sociali del Comune e l'ospitalità non può protrarsi oltre i 10 giorni.
- 3.3 Obbligo al rispetto dello spazio relativo ad attività sociali, educative e scolastiche.
- 3.4 Gli animali domestici di proprietà dei soggetti di cui sopra devono essere vaccinati, e tale adempimento deve essere comprovato da idonea documentazione. I proprietari devono garantire la pulizia e l'igiene degli stessi.
- 3.5 E' vietato all'interno delle strutture ogni atteggiamento contrario alla civile e pacifica convivenza.
- 3.6 E' vietato altresì modificare l'aspetto esteriore degli spazi assegnati, costruendo strutture o altri tipi di manufatti.
- 3.7 E' fatto obbligo l'uso dei cassonetti per il deposito dei rifiuti e la pulizia delle parti comuni è affidata ai residenti.

Art. 4 - Allontanamento dalle strutture comunali

Sono definitivamente allontanati dalle strutture comunali:

1. coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per fatti previsti come delitti o coloro che sono colti in flagranza di delitto;
2. coloro che causano o partecipano a risse all'interno o all'esterno delle strutture;
3. coloro che hanno posto in essere allacciamenti elettrici o idraulici abusivi o che si sono resi responsa-

bili della manomissione o del danneggiamento di beni di proprietà del Comune o di soggetti operanti per conto dello stesso, fatto salvo in ogni caso il pagamento delle dovute riparazioni;

4. coloro che ospitano persone non autorizzate;
5. coloro che reiteratamente non effettuano i pagamenti previsti dal punto 2.1;
- 5bis. coloro che non effettuano il pagamento dei vari servizi erogati dal Comune a favore del nucleo familiare;
6. coloro che permettono ai minori di accattonare, dopo diffida a seguito di segnalazione dei Vigili Urbani;
7. coloro che non osservano l'obbligo di istruzione dei minori dopo diffida delle Istituzioni scolastiche;
8. coloro che hanno ripetutamente lasciato donne o minori in stato di evidente abbandono;
9. per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle Leggi dello Stato.

L'allontanamento viene eseguito dal Settore Vigilanza, previa notifica agli interessati.

Art. 5 - Autorizzazione alla sosta nelle aree di transito

1. Il Settore Vigilanza del Comune autorizza i nomadi a sostare nelle apposite piazzole di transito realizzate in posizione attigua alle strutture di cui all'art. 1. L'autorizzazione ha la durata di cinque giorni ed è subordinata al preventivo pagamento di somme forfettarie stabilite dalla Giunta comunale per l'utilizzo di corrente elettrica, acqua potabile e servizi igienico-sanitari.

Art. 6 - Accettazione del regolamento

1. Il presente regolamento deve essere consegnato in duplice copia ad ogni titolare di autorizzazione, che dovrà restituirne una sottoscritta per presa conoscenza.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dopo l'esame senza rilievi da parte dell'Organo regionale di controllo, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di conclusione di tale pubblicazione.